

se un prete si fosse contentato di un posto subalterno pur di porvi piede. (R. 32 Deda a c. 54).

Questa esclusione si mantenne poi sempre e non fu mai derogata. È così che il personale a questo tempo fu epurato, scartando da esso e forestieri e preti, e lo si volle composto di Cittadini Originarii solamente.

Del 1478 ai 4 di Marzo (Cons. X Misti R. 19, c. 59 t.º) prese una parte nella quale diceva: « *Captum preterea sit et firmiter ordinatum quod aliquis qui non sit civis originarius Venetiarum et non per privilegium non possit posthac accipi vel quoque modo assumi ad nostram Cancellariam nec in illa aliquo modo se exercere sub pena ducatorum mille etc.* ». Questo fu il decreto di vero fondamento sul quale basando la scelta del personale nei soli Cittadini Originari, fece della Cancelleria un Ordine Chiuso. Si potrebbe chiamarlo il Decreto della Serrata della Cancelleria.

Nel 1480 il Consiglio Dieci agli 8 Febbraio (C. X Misti N. 20 c. 45) prese una parte nella quale dichiarava che: « *assumi ad cancellariam aliquis non possit cum assumendi fuerit tempus nisi habuerit annos XX et inde supra quae etas constet et declaretur prius capitibus hujus consilij* ». Questa ragionevole prescrizione era diretta a non lasciar entrare in Cancelleria quali notai che gio-